



BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DI PARTE CORRENTE ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) CHE SVOLGONO VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI E/O SERVIZI, SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE E PRESTAZIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA DENOMINATO “DUC BRESCIA 2025: BANDO PER IL POTENZIAMENTO DEL TESSUTO ECONOMICO DISTRETTUALE”

Bando ad evidenza pubblica per la concessione di contributi a fondo perduto di parte corrente alle imprese localizzate all'interno dell'ambito del Distretto Urbano del Commercio (DUC) di Brescia, con particolare riferimento alle direttive all'interno dello stesso (ambiti prioritari), che abbiano sostenuto spese a far data dal 06 luglio 2024 fino al 01 luglio 2025.

ART. 1 – FINALITA' E OBIETTIVI

1. Il presente bando denominato “DUC BRESCIA 2025: bando per il potenziamento del tessuto economico distrettuale”, di seguito denominato bando, stabilisce criteri e modalità di concessione di contributi di parte corrente a fondo perduto a favore delle imprese (MPMI) localizzate all'interno del DUC Brescia in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, con prioritario riferimento a quelle localizzate nelle direttive all'interno del Distretto del Commercio (ambiti prioritari), e più precisamente:

- Via Gramsci;
- Via Moretto;
- C.so Cavour;
- C.so Garibaldi;
- C.so Mameli;
- C.so Magenta;
- C.so Zanardelli;
- Corso Palestro.
- Corso Martiri della Libertà;
- Via Porcellaga.

2. I contributi a fondo perduto di parte corrente sono riconosciuti a valere su spese sostenute dalle micro, piccole e medie imprese esercenti vendita al dettaglio di beni e/o servizi, somministrazione di cibi e bevande e



prestazione di servizi alla persona localizzate all'interno del "Distretto Urbano del Commercio di Brescia", con le priorità indicate al precedente comma 1, a far data dal 06 luglio 2024 fino al 01 luglio 2025.

3. Il bando mira al potenziamento del tessuto economico del DUC Brescia ed è inserito nelle azioni di cui al progetto denominato "DUC BRESCIA: tra commercio e cultura" approvato con deliberazione di G.C. N. 333 in data 03.08.2023 per la partecipazione al bando regionale denominato <<Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024>>, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. XI/6182 in data 28.3.2022 avente ad oggetto "Approvazione dei criteri applicativi per la misura <<Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024>>".
4. La procedura ad evidenza pubblica viene attuata dal Comune di Brescia, in qualità di Ente capofila del Distretto del Commercio.

ART. 2 – CATEGORIE DI IMPRESE AMMESSE E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICI

1. Possono essere beneficiari di contributo le micro, piccole e medie imprese esercenti il commercio al dettaglio di beni e/o servizi, somministrazione di cibi e bevande e prestazione di servizi alla persona localizzate all'interno del "Distretto Urbano del Commercio di Brescia", di cui alle aree raffigurate nell'Allegato A, con priorità di beneficio rivolta alle MPMI così come indicato al precedente art. 1, comma 1 e al successivo art. 6.
2. Sono ammissibili le imprese che soddisfino i seguenti requisiti:
 - essere MPMI ai sensi dell'allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014;
 - essere iscritte al Registro delle Imprese e risultare attive;
 - disporre di una unità locale, oppure impegnarsi ad aprire entro il termine di conclusione del bando un'unità locale che sia collocata all'interno dell'ambito territoriale del Distretto del Commercio, e che:
 - abbia vetrina su strada o sia situata al piano terreno degli edifici o all'interno delle corti;
 - disponga di locali direttamente accessibili al pubblico, presso cui si esercita una attività di vendita al dettaglio di beni e/o servizi, somministrazione di cibi e bevande o prestazione di servizi alla persona;
 - non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Reg. UE n. 1407/2013 "De minimis";
 - non avere alcuno dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del citato D.Lgs.
2. Sono inoltre ammissibili attività di servizi alla persona che non soddisfino il solo requisito di avere vetrina su strada o essere situate al piano terreno degli edifici o all'interno delle corti.



3. Sono escluse dal bando le imprese che svolgono, nell'unità locale presso cui vengono realizzati gli interventi oggetto di contributo, attività primaria, risultante dalla visura camerale, di cui ai seguenti codici ATECO:
 - 92.00 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco;
 - 92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;
 - 92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse.
4. Per poter beneficiare del contributo il richiedente deve essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
 - a) non deve essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali o avere in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali;
 - b) non deve essere destinatario di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 300/2000);
 - c) deve rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.
6. Per accedere al contributo, le imprese che detengono apparecchi per il gioco d'azzardo lecito devono impegnarsi formalmente a rimuovere, alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario, gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito eventualmente detenuti a qualsiasi titolo e non possono procedere con nuove installazioni dalla data di presentazione della domanda di contributo e per i successivi tre anni dall'erogazione del contributo.
7. I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
8. In fase di erogazione finale del contributo concesso da parte del Comune, le imprese beneficiarie dovranno essere in regola:
 - a) con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio dall'Ente locale. In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis);
 - b) con tutti i versamenti di canoni, tributi e imposte locali dovuti al Comune di Brescia. In caso di accertata irregolarità saranno applicate le procedure di compensazione previste dall'art. 12 del vigente Regolamento delle Entrate comunali del Comune di Brescia.

ART. 3 - DOTAZIONE FINANZIARIA

1. Le risorse complessivamente stanziate per l'iniziativa ammontano a 50.000,00 euro.

Settore Sviluppo Economico e SUAP
Servizio Attività Produttive e Innovazione Economica
C.da del Carmine n. 20 | 25122 Brescia
sviluppoeconomico@pec.comune.brescia.it



Non è prevista alcuna preventiva ripartizione tra le diverse tipologie di interventi e spese ammissibili individuate e indicate nei successivi punti del presente Bando.

ART. 4 – INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

1. Gli interventi progettuali delle imprese potranno prevedere spese di parte corrente destinati al potenziamento gestionale dell’attività esercitata o avviata. I contributi alle imprese saranno concessi per la realizzazione di progetti di investimento che possono includere:
 - a. avvio di nuove attività o apertura di nuove unità locali a far data dal 06 luglio 2024;
 - b. subentro di un nuovo titolare presso un’attività esistente a far data dal 06 luglio 2024;
 - c. potenziamento delle attività già esistenti.
2. Le risorse per le imprese a valere sul presente bando potranno essere destinate esclusivamente a copertura di spese di parte corrente.
3. Spese ammissibili di parte corrente:
 - affitto dei locali per l’esercizio dell’attività d’impresa;
 - consulenze, studi ed analisi;
 - canoni annuali per l’utilizzo di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.;
 - spese per eventi e animazione;
 - promozione, comunicazione, pubblicità;
 - formazione del titolare o dei lavoratori.
4. Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
 - spese fatturate da fornitori che si trovino con il cliente in rapporti di controllo, come definiti ai sensi dell’art. 2359 del c.c., o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
 - pagamenti effettuati in contanti, con assegno circolare o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;
 - spese per servizi continuativi, periodici o connessi ai normali costi di funzionamento del soggetto beneficiario o partner (come la consulenza fiscale ordinaria e i servizi regolari), se non esplicitamente ammesse;



- spese per la gestione ordinaria dell'attività di impresa (ad esempio: materiali di consumo e minuterie, cancelleria, scorte di materie prime, semilavorati, utenze);
- spese di viaggio (trasferta, vitto e alloggio);
- spese per il personale dipendente;
- lavori in economia;
- qualsiasi forma di autofatturazione;
- ogni ulteriore spesa non espressamente indicata nell'elenco delle spese considerate ammissibili, anche se parzialmente e/o totalmente attribuibili all'intervento.

5. In ogni caso le spese dovranno:

- aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto richiedente, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di contributo;
- essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo, tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale) accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidensi il trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori;
- essere effettivamente sostenute e interamente quietanzate dall'impresa beneficiaria nel periodo di ammissibilità della spesa.

6. Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dall'impresa beneficiaria, ritenute pertinenti e direttamente imputabili al progetto, e interamente quietanzate dalla stessa nel periodo d'ammissibilità della spesa, i cui giustificativi di spesa decorano a partire dal 06 luglio 2024 fino al 01 luglio 2025. Per determinare l'ammissibilità temporale di una determinata spesa rileva la data di emissione di fattura, o altro documento fiscale equivalente.

7. Le spese si intendono al netto di IVA e di altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia in alcun modo recuperabile dallo stesso, tenendo conto della disciplina fiscale cui il beneficiario è assoggettato.



ART. 5 – IMPORTO MASSIMO DELL’AIUTO, PERCENTUALE RISPETTO ALLE SPESE E IMPORTO MINIMO D’INVESTIMENTO

1. Il contributo a fondo perduto previsto, per le domande ammissibili, non potrà superare l’importo massimo del 50% della spesa ammissibile totale al netto di IVA, comunque fino ad un massimo complessivo per ciascuna domanda pari a:

- 1.1 € 3.500,00 (Euro tremilacinquecento/00) per le imprese del settore commercio che abbiano avviato l’attività, aperto una nuova unità locale o effettuato subentro a far data dal 06.07.2024, in osservanza a quanto previsto dai precedenti artt. 2 e 4 del presente bando, e siano collocate negli ambiti prioritari d’intervento di cui al precedente art. 1, comma 1;
- 1.2 € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento) per le imprese del settore della ristorazione e dell’artigianato che abbiano avviato l’attività, aperto una nuova unità locale o effettuato subentro a far data dal 06.07.2024, in osservanza a quanto previsto dai precedenti artt. 2 e 4 del presente bando, e siano collocate negli ambiti prioritari d’intervento di cui al precedente art. 1, comma 1;
- 1.3 € 2.000,00 (Euro duemila/00) per le imprese del settore commercio che abbiano avviato l’attività, aperto una nuova unità locale o effettuato subentro a far data dal 06.07.2024, in osservanza a quanto previsto dai precedenti artt. 2 e 4 del presente bando, seppur siano collocate al di fuori degli ambiti prioritari d’intervento di cui al precedente art. 1, comma 1;
- 1.4 € 1.500,00 (Euro millecinquecento) per le imprese del settore della ristorazione e dell’artigianato che abbiano avviato l’attività, aperto una nuova unità locale o effettuato subentro a far data dal 06 luglio 2024, in osservanza a quanto previsto dai precedenti artt. 2 e 4 del presente bando seppur siano collocate al di fuori degli ambiti prioritari d’intervento di cui al precedente art. 1, comma 1;
- 1.5 € 1.000,00 (Euro mille/00) per le imprese dei settori commercio, ristorazione e dei servizi alla persona già attive, in osservanza a quanto previsto dai precedenti artt. 2 e 4 del presente bando, all’interno del perimetro del DUC Brescia.

2. L’investimento minimo ammissibile è pari a € 3.000 (euro tremila/00).

3. L’aiuto è concesso come contributo a fondo perduto, a fronte di un budget di spesa rientrante nelle fattispecie di spesa di cui al presente bando. Si ricorda che il contributo è al lordo della ritenuta di legge del 4% e che l’erogazione avverrà al netto della suddetta ritenuta.



ART. 6 - TIPOLOGIA DI PROCEDURA

1. La tipologia di procedura di selezione applicata sarà una procedura automatica, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 123/98. Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità formale sono finanziate in ordine cronologico di ricezione, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.
2. Al fine potenziare gli obiettivi e finalità del presente bando, verrà data priorità di finanziamento secondo le seguenti modalità:
 - 2.1. alle domande di contributo presentate dalle MPMI in possesso dei requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 4 del presente bando, che abbiano avviato l'attività, aperto una nuova unità locale o effettuato subentro a far data dal 06.07.2024 e che siano localizzate collocate negli ambiti prioritari d'intervento di cui al precedente art. 1, comma 1.
 - 2.2. alle domande di contributo presentate dalle MPMI in possesso dei requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 4, che abbiano avviato l'attività, aperto una nuova unità locale o effettuato subentro a far data dal 06.07.2024 e siano localizzate al di fuori collocate negli ambiti prioritari d'intervento di cui al precedente art. 1, comma 1;
 - 2.3. alle domande di contributo presentate dalle MPMI in possesso dei requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 4, localizzate all'interno del perimetro del DUC Brescia.

ART. 7 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente tramite applicativo all'indirizzo https://comunebrescia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=duc_brescia_bando_per_potenziamento_distrutto_cittadino_2025

Farà fede quale data di ricevimento l'attestazione temporale dallo stesso risultante. Le domande presentate in modo difforme a quanto su indicato non verranno ammesse al finanziamento.

2. Nella presentazione della domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione firmata digitalmente:
 - a) Modulo online (con apposta marca da bollo del valore di 16,00 euro);
 - b) Modulo 1 - Modulo di rendicontazione spese sostenute;
 - c) Copia dei giustificativi di spesa;



- d) Copia della documentazione bancaria attestante il totale avvenuto pagamento dei giustificativi di spesa di cui alla richiesta di contributo presentata (estratti conto, ricevute di bonifico con stato “pagato” o “eseguito” ecc.);
- e) Dichiarazione sostitutiva per indicazione dicitura fatture;
- f) Dichiarazione concessione di contributi soggetti a ritenuta d’acconto prevista dall’art 28, 2° comma, D.P.R. 600/73
- g) Dichiarazione di Responsabilità (con apposta marca da bollo del valore di 2,00 euro);
- h) Tracciabilità dei flussi finanziari;
- i) Dichiarazione regime IVA;
- j) Copia della carta d’identità e codice fiscale in corso di validità del richiedente;

3. Si precisa inoltre che le spese dovranno:

- a) essere intestate al soggetto beneficiario;
- b) aver dato luogo a un’effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l’avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all’operazione oggetto di contributo;
- c) essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo, tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale), accompagnati dall’evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzi il trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori. Sono esclusi TASSATIVAMENTE i pagamenti effettuati in contanti, tramite assegno circolare e con metodi che non possono essere accompagnati dal relativo estratto conto con il dettaglio dei movimenti e l’intestazione del conto;
- d) essere effettivamente sostenute e quietanzate dall’impresa beneficiaria nel periodo di ammissibilità della spesa previsto dal presente Bando;
- e) riportare sui giustificativi di spesa la dicitura “Spesa finanziata dal Bando Sviluppo dei Distretti del Comercio 2022-2024”. In caso di fatturazione elettronica tali diciture devono essere inserite nello spazio riservato alla descrizione della fattura direttamente dal fornitore. Per i giustificativi delle spese che non riportano la dicitura “Spesa finanziata dal bando Sviluppo dei Distretti del Comercio 2022-2024” dovrà essere compilata sul portale l’apposita sezione relativa alla Dichiarazione sostitutiva per indicazione dicitura fatture.



3. La domanda dovrà essere, a pena di esclusione, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa. Potrà essere presentata, per conto e nell'interesse dell'impresa medesima, da un "intermediario" a ciò abilitato ai sensi dell'art. 33, comma 2 bis e 3, previa sottoscrizione della stessa dal legale rappresentante dell'impresa.
4. La domanda dovrà essere presentata dalle ore 10:00 del giorno di pubblicazione del presente bando e fino alle ore 12:00 del giorno 01 luglio 2025.
5. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ("Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa") ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
6. La domanda, e i relativi allegati, devono essere perfezionati con il pagamento delle imposte di bollo ai sensi delle normative attualmente vigenti ove previsto. I moduli per i quali è richiesto il pagamento del bollo dovranno riportare nell'apposito riquadro il numero identificativo (seriale) della marca da bollo utilizzata e il richiedente dovrà provvedere ad annullare la stessa conservandone l'originale per eventuali controlli dell'amministrazione pubblica.
7. Qualora nella domanda si riscontrassero irregolarità ritenute non sostanziali, sarà inoltrata richiesta mediante PEC di conformazione e/o integrazione della pratica, che dovrà essere riscontata entro e non oltre 10 giorni dall'invio della richiesta di integrazione.
8. Ogni impresa potrà presentare una sola domanda di contributo. Sarà ammessa una sola domanda per impresa anche se riferita a più unità locali. Qualora il medesimo soggetto presenti più di una domanda per la medesima impresa, le domande presentate verranno istruite come un'unica istanza.

ART. 8 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

1. Le domande presentate saranno esaminate per l'accertamento dell'ammissibilità formale attraverso la verifica:
 - a) del rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;
 - b) della regolarità formale della domanda prodotta e della sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando;
 - c) della sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi previsti dal bando.



2. A conclusione della fase istruttoria, ciascuna domanda ritenuta ammissibile dal punto di vista formale verrà inserita in graduatoria sulla base della data di presentazione della stessa.
3. A tutte le imprese che avranno presentato domanda sarà data informazione in merito all'esito della richiesta presentata secondo le seguenti modalità:
 - a) mediante la pubblicazione delle graduatorie nelle forme di legge in caso di esito positivo con assegnazione del beneficio a seguito di rendicontazione delle spese sostenute già perfezionata;
 - b) mediante specifica comunicazione in caso di esito positivo con assegnazione del beneficio con riserva di rendicontazione con riferimento a domande presentate a valere su progetti da realizzare e rendicontare;
 - c) mediante specifica comunicazione in caso di esito negativo con esclusione dal beneficio.

ART. 9 – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente art. 8 sono finanziate in ordine cronologico di ricezione, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria, dando priorità secondo le seguenti modalità:
 - 1.1** alle domande di contributo presentate dalle MPMI in possesso dei requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 4 del presente bando, che abbiano avviato l'attività, aperto una nuova unità locale o effettuato subentro a far data dal 06.07.2024 e che siano localizzate negli ambiti prioritari d'intervento di cui al precedente art. 1, comma 1.
 - 1.2** alle domande di contributo presentate dalle MPMI in possesso dei requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 4, che abbiano avviato l'attività, aperto una nuova unità locale o effettuato subentro a far data dal 06.07.2024 e siano localizzate al di fuori negli ambiti prioritari d'intervento di cui al precedente art. 1, comma 1;
 - 1.3** alle domande di contributo presentate dalle MPMI già attive ed in possesso dei requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 4 localizzate all'interno del perimetro del DUC Brescia.
2. Il contributo sarà assegnato in ordine di graduatoria decrescente a partire dalla prima domanda presentata e fino a esaurimento delle risorse complessive disponibili. All'ultimo operatore beneficiario potrà essere assegnato un contributo parziale rispetto a quello teoricamente spettante, in funzione del contributo residuo disponibile.



3. L'erogazione dei contributi riconosciuti con graduatoria di cui al precedente comma 2 avverrà a seguito di pubblicazione della graduatoria degli ammessi al contributo con riferimento alle domande presentate a valere su progetti realizzati e già totalmente rendicontati;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, si rende noto che avverso il provvedimento di concessione dei contributi è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento all'Albo pretorio del Comune.
5. Il contributo sarà riconosciuto in un'unica soluzione dopo il completamento della procedura di verifica delle rendicontazioni presentate ed erogato previa verifica della regolarità dei versamenti previsti da norme di legge e regolamenti.

ART. 10 – REGIME DI AIUTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti sono concessi ed erogati nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", ai sensi del quale una impresa unica, come definita ai sensi dell'art. 2.2 del Regolamento stesso, può ottenere aiuti "de minimis" a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a € 200.000,00 (€ 100.000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell'ultimo triennio (art. 3.2).

Se il richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria "de minimis" d'importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell'aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti. Qualora la concessione dell'aiuto "de minimis" comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in "de minimis", secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115, l'aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile. L'aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti "de minimis" concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "de minimis" concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati



utilizzati gli aiuti “de minimis”. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto “de minimis” è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Non sono ammessi gli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all’uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non si applica agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.

Gli aiuti concessi alle imprese non potranno essere cumulati con altri aiuti concessi per le stesse spese ammissibili secondo quanto previsto all’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

2. Per l’assegnazione dei contributi si seguirà la normativa europea sulle “liberalizzazioni”, contemplando il principio di “patrimonialità” e di “economicità” dell’Ente, con quello della funzione e ottimizzazione dei servizi di prossimità.

ART. 11 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza del contributo, a:

- a) Ottemperare alle prescrizioni contenute nel presente bando;
- b) Assicurare che le attività previste si concludano entro i termini stabiliti e fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti consequenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- c) Mantenere la destinazione d’uso dei beni, opere ed immobili rispetto ai quali è stato concesso il contributo per almeno 3 anni dalla data di concessione del contributo stesso;
- d) Conservare per un periodo di almeno 5 (anni) a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa all’intervento agevolato;
- e) Assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;
- f) Accettare i controlli che Comune di Brescia, Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno disporre in relazione al progetto e collaborare al loro corretto svolgimento;
- g) Rendicontare l’avvenuta totale liquidazione delle spese nei modi e nei termini di cui al presente bando;
- h) Comunicare tempestivamente al Responsabile del Procedimento eventuali variazioni progettuali.



ART. 12 - DECADENZA, REVOCHES, RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Il contributo concesso in attuazione del presente bando viene revocato qualora:

- a) Non vengano rispettati gli obblighi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti;
- b) Sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata approvata la domanda di contributo;
- c) Sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritieri, sia relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando, sia rispetto alle dichiarazioni De Minimis (Regolamento UE n.1407/2013);
- d) Si rinunci al contributo, dandone comunicazione al Comune di Brescia mediante PEC all'indirizzo sviluppoeconomico@pec.comune.brescia.it.

In caso di revoca del contributo e qualora lo stesso sia stato erogato, i beneficiari devono restituire, entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla notifica del provvedimento di revoca, la somma ricevuta.

La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di revoca e contestuale richiesta di restituzione del contributo.

ART. 13 - CONTROLLI

Il Comune di Brescia dispone controlli a campione, durante o successivamente alle fasi di liquidazione dei contributi riconosciuti, allo scopo di verificare l'effettivo assolvimento della spesa oggetto del contributo, il rispetto degli obblighi previsti dal presente bando, la veridicità delle dichiarazioni, della documentazione e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario, anche ai fini dei controlli "De Minimis", la sussistenza e la regolarità della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute per la quale è imposto al beneficiario l'obbligo di conservazione per anni 5 (cinque) dall'avvenuta effettiva liquidazione del contributo erogato.

ART. 14 – INFORMATIVA PRIVACY (artt. 13-14 Reg. UE 2016/679)

In relazione ai dati personali (riferiti a "persona fisica") forniti od acquisiti e trattati dagli uffici del Comune nell'ambito del procedimento relativo alla richiesta di contributo, si informa il richiedente che:

- a) titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza della Loggia n.1, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Direttore generale - dato di contatto: protocollogenerale@pec.comune.brescia.it;



- b) responsabile della protezione dei dati (DPO) è la società SI.NET Servizi Informatici S.r.l., con sede in Corso Magenta n. 46 - Milano (MI) - dato di contatto: RPD@comune.brescia.it;
- c) i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune ed il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri; gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l'avvio e la conclusione del procedimento amministrativo relativo alla presente istanza;
- d) il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici;
- e) il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali, mediante l'utilizzo di misure di sicurezza adeguate;
- f) le categorie di dati trattati e le modalità sono quelli risultanti dai registri dei trattamenti;
- g) la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti, e comunque al fine di poter erogare i servizi istituzionali e di poter avviare e concludere i procedimenti amministrativi previsti dalla normativa;
- h) i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione;
- i) il mancato conferimento dei dati al Comune, il rifiuto a rispondere o la mancata acquisizione possono comportare l'impossibilità al compimento ed alla conclusione del procedimento amministrativo interessato ed all'erogazione del contributo;
- j) il trattamento dei dati degli utenti è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi;
- k) gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all'accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all'Autorità Garante della privacy;
- l) i dati trattati vengono acquistati dagli interessati o da soggetti terzi, sempre nel rispetto della normativa e delle finalità istituzionali dei trattamenti.

ART. 15 - COMUNICAZIONE L. 241/1990 – RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO

Si riportano sotto elencate le informazioni di cui alla Legge 241/90 relative al procedimento per il riconoscimento di contributi richiesti al Settore Sviluppo economico e SUAP, e più precisamente:

- a) Amministrazione competente: Comune di Brescia, con sede in Piazza Loggia n. 1;
- b) Oggetto del procedimento: Procedimenti per il rilascio/diniego di contributo economico;
- c) Ufficio e responsabile del procedimento: Area Pianificazione Urbana ed Edilizia – Settore Sviluppo Economico e SUAP- Responsabile Dott. Michele Lorandi;
- d) Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Servizio Attività Produttive e Innovazione Economica - C.da del Carmine n.20, Brescia – commercio@comune.brescia.it ovvero



sviluppoeconomico@pec.comune.brescia.it.

- e) Strumenti di tutela amministrativa: Avverso il provvedimento di rilascio/diniego è proponibile ricorso innanzi al TAR di Brescia entro 60 giorni o innanzi al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla notifica del provvedimento stesso o dalla sua effettiva conoscenza;
- f) Incaricato del potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento: Area Pianificazione Urbana ed edilizia – Responsabile Arch. Todeschini Elena.

ART. 16 - ALLEGATI

Allegato A - Perimetro del DUC Brescia con relative vie e civici